



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-CB - DIREZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDP-CB

Oggetto: VERBALE DI ASSEMBLEA N. 977/3'E /2025

Classificazione:

Mittente: ASS. " IL CUORE DI PETACCIATO A. P. S

Diretti interessati:

Num. protocollo: 0090026

Data: 21/11/2025

Ufficio: FRONT OFFICE - UT TERMOLI - DP CAMPOBASSO



21 NOV. 2025

ASSOCIAZIONE

Il Cuore di Petacciato

APS

RIUNIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA 22.10.2025 ORE 20:30

LA RIUNIONE SI E' TENUTA ON LINE SULLA PIATTAFORMA MEET

VERBALIZZANTE VALERIANA BERCHICCI



Sono presenti i sig.ri:

- 1) **Presidente:** Di Lena Gianna
- 2) **Vice Presidente:** Di Iacovo Paola
- 3) **Segretario/Tesoriere:** Berchicci Valeriana
- 4) **Consigliere:** Recinella Giovanna
- 5) **Consigliere:** Gallina Elena
- 6) Aniello Maria Antonia
- 7) Petriella Alessandro per delega scritta a Gianna Di lena (art. 2372 c.c.)
- 8) Marcucci Alessandra
- 9) Di Silvio Paolo
- 10) Simone Marzia
- 11) Lettieri Francesca
- 12) Benedetto Catia per delega scritta ad Alessandra Marcucci (art. 2372 c.c.)
- 13) Masucci Barbara per delega scritta a Francesca Lettieri (art. 2372 c.c.)

ASSENTI

- 14) Tufilli Vincenzo
- 15) Bracone Antonio
- 16) Marzia Franceschini

Totale Presenti per tutta la durata della riunione: 13. E' stato raggiunto il numero legale e si procede all'assemblea.

PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PUNTO 1: LETTURA VERBALE ASSEMBLEA 11.09.2025

APPROVAZIONE VERBALE: VOTI FAVOREVOLI 13 - VOTI CONTRARI 0 - ASTENUTI 0

PUNTO 2: APPROVAZIONE STATUTO MODIFICATO SECONDO LE INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL RUNTS
MARIA LUISA MOFFA CON MAIL DEL 26.09.25 E 07.10.25

VOTAZIONE SUL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

VOTI FAVOREVOLI 13 - VOTI CONTRARI 0 - ASTENUTI 0

1/2

Il Cuore di Petacciato
APS
Via traversa 14 n 16 - Petacciato (CB)
Cod. Fisc. 91061320700

DELIBERAZIONI SUL PUNTO 2:

- All'unanimità è stato approvato lo statuto adeguato alle richieste della sig.ra Maria Luisa Moffa, responsabile Runts, inoltrateci con mail del 26.09.25 e 07.10.25. Il presidente ha mostrato le mail inviate dalla sig.ra Moffa.

Il collegamento è terminato alle ore 20:30.

Letto e approvato in data 22.10.2025

Firma Verbalizzante Valeriana Berchicci

Firma Presidente [Signature]

Il Cuore di Petacciato
APS
Via traversa 14 n 16 - Petacciato (CB)
Cod. Fisc. 91061320700



[Signature] Francesca Lettieri
[Signature] Barbara Cosmi

Paola Antonella Di Jacovo

Giovanna Fanello

[Signature]

Quirillo Maria Antonio

Merzie Simona

[Signature]
[Signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE			
UFFICIO DI TERMOLI			
REGISTRO		Registrato	
DONAZIONE		serie	
IPOTEC.		Entrata nel Vocabolario	
TOTALE ERARIO		Inte Liquidate:	
TRIBUTO SPEC.		Data	Cogn. Risc. Serie
		Data	Cod. Azienda C.A.F.
		Data	C.C.P. Ufficio Postale
TOTALE GENLE			

Handwritten notes: 29 Nov. 2025, 3E, 977

L'addetto
Giuseppe Lamazza

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE APS "Il Cuore di Petacciato APS"

Sommario

Titolo I Costituzione e scopi	
Art.1 - Denominazione-sede	
Art.2 - Durata	
Art.3 - Finalità	
Art. 4- Attività	
Titolo II Norme sull'Ordinamento interno	
Art.5 - Ordinamento interno dell'Associazione	
Art.6 - Associati	
Art.7 - Procedura di ammissione	
Art.8 - Diritti e doveri degli associati	
Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo	
Titolo III Norme sul volontariato	
Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato	
Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite	
Titolo IV Organi sociali	
Art.12 - Organi dell'Associazione	
Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento	
Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	
Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	
Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto	
Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica	
Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto	
Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo	
Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo	
Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica	
Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente	
Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento	
Art.24 - Competenze dell'organo di controllo	
Art.25 - L'organo di revisione	
Art.26 - Responsabilità degli organi sociali	
Titolo V I libri sociali	
Art.27 - Libri sociali e registri	
Titolo VI Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio	
Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro	

21 NOV 2025

Art.29 - Risorse economiche	
Art.30 - Bilancio di esercizio	
Titolo VII Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.....	
Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.....	
Titolo VIII Disposizioni finali	
Art.32 - Norme di rinvio.....	

Titolo I - Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede

Ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito Codice del Terzo Settore), è costituita un'associazione, con finalità di promozione sociale, denominata **“Il Cuore di Petacciato Aps”**.

L'acronimo APS e la denominazione Associazione di Promozione Sociale possono essere usati solo se l'Associazione è iscritta nella sezione “Associazione di promozione sociale” del RUNTS.

L'Associazione può acquisire la personalità giuridica, con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Petacciato in via Traversa 14 n°16. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Petacciato non comporterà modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione opera nell'intero territorio regionale, nazionale ed internazionale.

Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

Art.2 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art.3 – Finalità

L'Associazione è apartitica, apolitica e senza scopo di lucro. Essa persegue il progresso civile, sociale, economico e culturale del Molise ed in particolare di Petacciato, promuovendo la sostenibilità ambientale e sociale dell'economia, la solidarietà umana, i caratteri identitari del territorio, le sue qualità, e le sue risorse culturali, ambientali e produttive. Per la realizzazione dei suoi fini collabora con istituzioni, enti di ricerca, imprese, associazioni pubbliche e private; riunisce personalità, soggetti ed esperti del mondo economico, culturale, imprenditoriale, della ricerca, della cittadinanza attiva, delle realtà territoriali ed istituzionali. L'associazione contribuisce a dare attuazione agli art 2, 3, 4 e 18 della Costituzione. L'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle finalità principali, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 4- Attività dell'Associazione

L'associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli art. 5, 6 e 7 del D.L 117/2017, dal presente Statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti del Terzo settore o altri soggetti pubblici e privati e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali:

- Attività di interesse generale (Art 5 D.L 117/2017)
- Attività diverse (Art 6 D.L 117/2017)
- Raccolta fondi (Art 7 D.L 117/2017)

NELLO SPECIFICO:

Art 4.1 Attività di interesse generale (Una o più attività di interesse senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2003 n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi
- f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4.2 Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore;

Art. 4.3 Raccolta Fondi

- Promuovere la sottoscrizione e la raccolta di fondi da destinare alle attività dell'associazione, alle attività socio/culturali, nonché ad attività di ricerca svolte in collaborazione con la rete degli associati e/o affiliati;
- Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore (Art 7 D.L 117/2017).

Titolo II - Norme sull'Ordinamento interno

Art.5 - Ordinamento interno dell'Associazione

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. Il presente modello di statuto è stato redatto partendo dal presupposto che il Presidente sia eletto direttamente dall'Assemblea e le diverse disposizioni statutarie relative a tale carica sono coerenti con tale impostazione.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche associate anche ad altre realtà associative.
2. I Soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 10 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 10 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato.
5. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può mai essere inferiore al minimo di 7 stabilito dall'art. 35 Comma 1 del D.L 117/2017.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) Partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) Essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

- c) Esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.
 3. Gli associati hanno il dovere di:
 1. Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 2. Rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
 3. Concorrere all'elaborazione del programma dell'associazione, nonché a partecipare all'attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualifica di associato si perde per recesso volontario dell'associato. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) Persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) Aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prima assemblea utile regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

Titolo - III Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio

Direttivo. L'Associazione può decidere di conferire all'associato una quota di rimborso per la sua attività previo accordo sottoscritto.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Titolo IV - Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei soci;
 - b) L'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) Ufficio di presidenza (Presidente e Vicepresidente);
 - d) Segreteria/Tesoreria (Segretario/Tesoriere);
 - e) L'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - f) L'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a. Su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b. Su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della

riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria:

14.1 competenze inderogabili (art. D.L 117/2017 art. 25 comma 1)

- a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) Approva il bilancio;
- d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) Delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

14.2 Quorum

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti)

degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto esprimendo due preferenze.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, di un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo. Il primo eletto riceverà la carica di presidente, il secondo eletto quello di vice-presidente, mentre il segretario sarà eletto all'interno del consiglio direttivo dai consiglieri eletti. In caso di dimissioni del Presidente, l'incarico sarà gestito dal Vicepresidente, o, in sua assenza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo, fino alla prima Assemblea utile per la nuova elezione. Alle dimissioni di un consigliere ad esso subentra il primo dei non eletti, terminata la disponibilità si torna al rinnovo quando viene meno la maggioranza che siede in consiglio direttivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso tramite i canali più immediati come mail o WhatsApp, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe: in caso di parità, il voto del presidente facente funzione, vale doppio.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a. Redigere il bilancio di esercizio, e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b. Redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c. Redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. Nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - e. Decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f. Redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g. E' prevista una quota associativa di partecipazione stabilita annualmente dal consiglio direttivo (entro fine anno per l'anno successivo). La quota associativa dev'essere versata entro il mese di febbraio, pena decadenza dall'Associazione;
 - h. Deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i. Decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j. Ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k. Curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l. Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m. Adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n. Adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Gli atti fanno capo solo al presidente in quanto legale rappresentante o, in caso di suo oggettivo impedimento, al vice-presidente.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali/amministrativi e svolge le mansioni ad esso delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a. Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b. Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c. Sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d. Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea

ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino alla elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a. Firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b. Curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. Adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 10 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d. Convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a. Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b. Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c. Soprraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d. Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 15 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 5 anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige il verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a. Vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c. Esercitare il controllo contabile;
 - d. Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e. Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f. Partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 5 anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V - I libri sociali

Art.27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a. Il libro degli associati;
 - b. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Eventuali quote associative;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi;
 - f. Zimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

- h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria e depositato presso il RUNTS. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII - Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto dai soci

il 22-10-2025

Il Cuore di Petacciato
APS
Via traversa 14 n 16 - Petacciato (CB)
Cod. Fisc. 91061320700

Valeriana Berchicci

Real M

Paolo Antonello Di Jacaro

Albino

Merze Simone

Valeriana Berchicci

Giuseppe Farnetani

Francesca Lettieri

Fernanda Giovanna

Ruggiero Maria Antonello

Valeriana Berchicci

